



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Dipartimento per le Pari Opportunità*

**CONVENZIONE**

TRA

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ**, (di seguito denominato "Dipartimento") con sede in Roma, L.go Chigi n. 19 (C.F. 80188230587) rappresentato dal Cons. Ermenegilda Siniscalchi, Capo del Dipartimento

e

**ISTITUTO DEGLI INNOCENTI** (di seguito denominato "Istituto") con sede in Firenze, Piazza SS. Annunziata n. 12 (C.F. 80016790489), rappresentato dalla dott.ssa Anna Maria Bertazzoni in qualità di Direttore Generale dell'Istituto degli Innocenti

Le Parti suindicate,

**PREMESSO**

- che l'art. 17, comma 1, della Legge 3 agosto 1998, n. 269 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale;
- che l'ultimo periodo del predetto art. 17, comma 1, della Legge 3 agosto 1998, n. 269, prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri presenti annualmente al Parlamento una relazione svolta ai sensi del terzo comma del medesimo articolo;
- che con D.M. del 30 ottobre 2007, n. 240, "Regolamento recante attuazione dell'articolo 17, comma 1-bis, della L. 3 agosto 1998, n. 269, in materia di coordinamento delle azioni di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso" e istituzione dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari opportunità, l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile;
- che l'art. 3 del citato D.M. del 30 ottobre 2007, n. 240 disponendo in materia di "Organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio", prevede che il Dipartimento per le pari opportunità, per l'attuazione dei programmi di attività dell'Osservatorio, potrà stipulare convenzioni con le amministrazioni centrali, regionali e locali, con le università e con enti di ricerca pubblici e privati che abbiano particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### *Dipartimento per le Pari Opportunità*

- che presso l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile è istituita una banca dati che raccoglie, grazie ai contributi forniti dalle amministrazioni interessate, le informazioni necessarie per il monitoraggio del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, della pornografia minorile e delle azioni di prevenzione e repressione ad esso collegate;
- che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 giugno 2013, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2013, Reg. n. 6 Foglio n.339 è stato conferito al Cons. Ermenegilda Siniscalchi, dirigente di prima fascia del ruolo dei Consiglieri della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'incarico di Capo del Dipartimento per le pari opportunità, nonché la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n 8, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

#### **CONSIDERATO**

- che l'Istituto degli Innocenti di Firenze, Azienda pubblica di servizi alla persona, è un ente pubblico che vanta 560 anni di attività in favore dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, è sede dal 1988 del Centro di ricerca dell' UNICEF - Innocenti Research Centre (IRC), centro di eccellenza nel mondo per la promozione della Convenzione sui diritti del fanciullo ed è sede del segretariato della Rete europea degli Osservatori e dei Centri nazionali per l'infanzia;
- che l'Istituto degli Innocenti è istituzione pubblica dotata di specifica competenza in materia di infanzia e di adolescenza e in quanto tale è stato individuato fin dal 1998 quale "ente di ricerca pubblico di particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza" ai fini della stipula di apposite convenzioni per lo svolgimento delle funzioni del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza di cui si avvale l'Osservatorio nazionale sull'infanzia e l'adolescenza istituito in base all'articolo 3 della legge 451/1997;
- che l'Istituto degli Innocenti è, altresì, in Italia è l'unico ente di ricerca che espleta le attività di raccolta di dati e informazioni, di raccolta documentale e ricerca bibliografica, di elaborazione analitica dei dati e di ricerca statistica con particolare qualificazione nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza;

*MM*



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Dipartimento per le Pari Opportunità*

- che l'Istituto degli Innocenti ha interesse a collaborare con il Dipartimento per la pari opportunità per lo svolgimento dei compiti istituzionali affidati a quest'ultimo, condividendone la missione generale e le finalità specifiche;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**  
**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

**Oggetto della Convenzione**

In base alla presente Convenzione - che ha valore di accordo fra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 - l'Istituto si impegna a prestare la propria collaborazione in favore del Dipartimento per le pari opportunità in ordine allo svolgimento dei seguenti compiti istituzionali e strategici del Dipartimento medesimo:

1. predisposizione - sulla base della elaborazione dei contributi ricevuti e della valorizzazione dei medesimi - della Relazione al Parlamento di cui all'art. 17, comma 2, legge n. 269/1998 in relazione alle attività di contrasto poste in essere nel periodo ottobre 2011- dicembre 2012;
2. elaborazione e redazione della relazione tecnico scientifica dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile per il periodo ottobre 2011- dicembre 2012;
3. elaborazione e redazione della Relazione al Parlamento di cui all'art. 17, comma 2, legge n. 269/1998 in relazione alle attività di contrasto poste in essere nel periodo gennaio 2013 - dicembre 2013;
4. elaborazione e redazione della relazione tecnico scientifica dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile per il periodo gennaio 2013 - dicembre 2013;
5. attività di assistenza alla redazione del portale dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con eventuale presidio presso il Dipartimento per le pari opportunità di adeguate risorse umane e professionali nelle modalità e nei modi definiti nel piano finanziario allegato;
6. monitoraggio dell'Avviso n. 1/2011 per la concessione di contributi per il sostegno a progetti pilota per il trattamento di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale, ai

*Handwritten signature*



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### *Dipartimento per le Pari Opportunità*

fini della individuazione di modelli di intervento e definizione dei livelli minimi di assistenza;

7. elaborazione del Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori.

#### **ART. 2**

##### **Modalità di realizzazione**

Le azioni di cui al precedente articolo 1 saranno eseguite in attuazione del piano di attività, corredato da relativo piano finanziario, che è allegato alla presente Convenzione e ne costituisce parte integrante (Allegato 1).

Il piano di attività comprende la precisazione degli oggetti, dei prodotti e delle modalità generali di progettazione e realizzazione delle attività.

Le parti potranno concordare nel corso della vigenza della presente Convenzione eventuali variazioni al piano di attività e/o ulteriori specificazioni dei suoi contenuti.

L'Istituto, per l'attuazione della presente Convenzione, potrà, previo accordo con il Dipartimento, promuovere intese e accordi con organismi universitari, istituzioni, associazioni, enti e società a livello europeo ed internazionale, senza ulteriori aggravii di spesa a carico del Dipartimento rispetto all'importo definito nella presente Convenzione e comunque con osservanza della relativa disciplina di riferimento.

Il Dipartimento e l'Istituto si impegnano a intrattenere un rapporto continuo e diretto al fine dell'ottimizzazione dei flussi di informazione.

#### **ART. 3**

##### **Impegni dell'Istituto**

L'Istituto si impegna a dare attuazione alla presente Convenzione impiegando mezzi, know how, banche dati e risorse professionali di qualità e quantità adeguati per lo svolgimento delle attività ad esso affidate, prestando quindi ogni supporto o collaborazione necessaria al perfezionamento dei compiti ed al raggiungimento dei risultati, anche di ordine documentale, individuati all'art. 1, secondo la relativa tempistica prestabilita, da precisarsi ulteriormente nel Piano di lavoro previsto al precedente art. 2.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Dipartimento per le Pari Opportunità*

**ART. 4**

**Impegni del Dipartimento per le pari opportunità**

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, il Dipartimento per le pari opportunità si impegna:

- a fornire il coordinamento generale dell'iniziativa;
- a collaborare con l'Istituto nella definizione di tutti gli aspetti strategici e programmatici della medesima;
- a condividere con l'Istituto tutti dati e le informazioni in proprio possesso utili e necessarie alla realizzazione dei compiti assegnati;
- a riconoscere all'Istituto, quale contributo per le attività svolte, l'importo previsto all'articolo 7 della presente Convenzione, sulla base del piano di attività e del piano finanziario ed alle condizioni di seguito stabilite.

**ART. 5**

**Utilizzazione degli elaborati**

Tenuto conto della natura dei prodotti ed elaborati che saranno realizzati in esecuzione della presente Convenzione, resterà in capo al Dipartimento il pieno ed esclusivo diritto di utilizzazione dei medesimi, compreso quello di pubblicazione, fermo l'obbligo di citare la collaborazione con l'Istituto.

**ART. 6**

**Verifica delle attività**

Il Dipartimento verificherà a consuntivo, ai fini della liquidazione del contributo stanziato, la congruità dell'esecuzione delle prestazioni attese, i conseguenti risultati raggiunti, l'effettività e la coerenza delle spese sostenute e la rispondenza tra la rendicontazione presentata dall'Istituto ed il piano finanziario di cui all'articolo 2.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Dipartimento per le Pari Opportunità*

**ART. 7**

**Liquidazione del contributo di competenza dell'Istituto**

A fronte dello svolgimento da parte dell'Istituto delle attività sopra descritte, il Dipartimento liquiderà in favore del medesimo un contributo pari, nel massimo, ad euro 200.000 (duecentomila).

Le parti prendono atto che - in coerenza con il Piano finanziario allegato - tale importo è destinato a coprire una quota individuata nell' 87 % dell'onere economico che l'Istituto andrà a sopportare per l'espletamento delle attività di propria competenza.

Il suddetto importo non è soggetto ad IVA in quanto non ha natura di corrispettivo bensì di sovvenzione per attività di interesse pubblico.

L'importo di effettiva competenza dell'Istituto sarà determinato - sino alla soglia suindicata - sulla base del rendiconto finale delle attività prestate e delle spese sostenute che sarà presentato dall'Istituto medesimo al termine del rapporto.

Il versamento di tale contributo avverrà con le seguenti modalità:

- quanto al 75 % dell'importo, in n.tre ratei quadrimestrali posticipati, previa presentazione da parte dell'Istituto di dettagliata relazione sullo stato di avanzamento delle attività programmate, redatta per ciascuna linea di attività così da consentire al Dipartimento ogni valutazione utile alla verifica della corrispondenza fra azioni programmate e azioni realizzate;
- quanto al saldo, nella misura risultante dovuta, previa presentazione da parte dell'Istituto di rendiconto finale, dal quale dovrà emergere in modo chiaro e inequivocabile la diretta ascrivibilità di ciascuna spesa ivi inserita alle attività poste in essere in attuazione della presente Convenzione.

Il Dipartimento, fermo quanto stabilito al precedente art. 6, potrà a riguardo svolgere ogni ulteriore verifica o richiedere ogni approfondimento od integrazione che riterrà utile o necessario.

**ART. 8**

**Cause risolutive ed altri rimedi**

Tenuto conto della natura della presente Convenzione, non vengono rispetto ad essa predeterminate specifiche cause risolutive ed altri rimedi di diritto comune.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Dipartimento per le Pari Opportunità*

In ogni caso, laddove occorra, troveranno rispetto alla medesima applicazione tutti gli ordinari rimedi ed istituti previsti dal codice civile o da altre disposizioni settore.

In ogni caso, il Dipartimento resta escluso da ogni qualsivoglia responsabilità per eventuali danni derivanti a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme a quanto pattuito con la presente Convenzione e rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente Convenzione.

**ART. 9**

**Foro competente**

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e o validità della presente Convenzione il Foro competente è quello di Roma.

**ART. 10**

**Durata del rapporto e termine iniziale**

La presente Convenzione ha durata biennale con decorrenza dal giorno successivo a quello di comunicazione all'Istituto del completamento dell'iter di approvazione e controllo previsto per la medesima.

**ART. 11**

**Referenti**

Si designano quali responsabili per la gestione delle attività previste dalla presente Convenzione:

- a) Dott.ssa Emilia Maisano -Dipartimento per le pari opportunità – P.C.M.
- b) Dott.ssa Raffaella Pregliasco - Istituto degli Innocenti

Ciascuna delle Parti si riserva il diritto di sostituire il responsabile come sopra designato, dandone tempestiva comunicazione all'altra.



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Dipartimento per le Pari Opportunità*

**ART. 12**

**Spese di registrazione**

La presente convenzione si intenda soggetta a registrazione in caso d'uso, con onere a carico della parte che ne avrà eventualmente dato causa

La presente Convenzione viene sottoscritta con le modalità stabilite all'art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.

Roma,

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Dipartimento per le pari opportunità

*Finelli*

Per l'Istituto degli Innocenti